

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1306}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, PISONI, BODRATO, BARDOTTI, FRACANZANI,
SISTO, MARCHETTI, BERTÈ, REALE GIUSEPPE, MEUCCI**

Presentata l'11 dicembre 1972

Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi della scuola secondaria affonda le sue radici anche nel marasma in cui si trova, da decenni, il corpo insegnante frantumato in mille categorie e privo fino ad ora di una organica e giusta sistemazione.

Fra tutto risalta la precaria situazione in cui vengono a trovarsi numerosi benemeriti insegnanti laureati ed abilitati che, provenendo dalla scuola primaria, accedono ai ruoli della scuola secondaria.

Si è di fronte a dei professionisti dell'insegnamento che hanno collaudato la loro preparazione pedagogica in anni di ruolo nella scuola elementare e poi hanno consolidato metodologia e didattica nel servizio prestato nella scuola secondaria dopo il conseguimento della laurea e grazie alla legge 4 giugno 1962, n. 585, che, in definitiva, chiedeva a degli impiegati di ruolo di ritornare supplenti annuali per mettersi al servizio della riforma della scuola media.

I maestri elementari laureati hanno risposto positivamente all'invito della legge Moneti anche se tale provvedimento non teneva conto di altre leggi, che avrebbe invece do-

vuto dissuaderli dall'abbandonare il ruolo elementare per passare alla scuola media.

Si tratta della legge 22 marzo 1952, n. 203, che dice testualmente: « Ai maestri di ruolo laureati che entrano nel ruolo della scuola media verrà riconosciuto, in ragione della metà su un massimo di dieci anni, il servizio prestato nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B », modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, che all'articolo 5 recita: « Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione di carriera, fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di dieci anni ».

In altre parole un maestro laureato, al suo ingresso in ruolo nella scuola media vedrà che i suoi 20 anni di servizio di ruolo elementare, ad esempio, si sono ridotti a dieci anni utili perché lo Stato gli depenna, di colpo, dieci anni di servizio.

Questo può spiegare, onorevoli colleghi, l'azione paralizzante svolta dalle citate leggi

sui maestri laureati che non portarono il loro contributo professionale nella scuola media dibattuta da una crisi che era semplicemente una crisi di reperimento di professionisti idonei.

Dal 1958 ad oggi ha assunto proporzioni patologiche il trattamento economico e di carriera riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati. La legge n. 165 che riconosce solo al 50 per cento gli anni di servizio di ruolo elementare deve essere finalmente, in questa sede, riveduta alle radici. Il suo potere

frenante deve essere annullato almeno su un piano di giustizia perché non esistono aziende statali o private nel mondo che cancellino così radicalmente anni di servizio effettivamente prestato.

Se vorremo dare organicità alla scuola italiana dobbiamo rivedere ed eliminare tutte le strozzature esistenti.

Una circolazione corretta, un crescere armonico del fatto educativo rendono inderogabile la risoluzione di questo problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti della carriera e del trattamento economico dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale o tecnica e degli istituti dei convitti nazionali è riconosciuto integralmente il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B, nelle scuole statali e non statali ugualmente riconosciute. Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.